

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 425

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa della deputata **GRIPPO**

Modifiche al codice civile in materia di cognome
dei coniugi e dei figli

Presentata il 21 ottobre 2022

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta di legge, identica ad una già presentata al Senato nella scorsa legislatura (A.S. 170), esaminata dalla Commissione giustizia ma non approvata a causa dello scioglimento anticipato delle Camere, si vuole dare spazio all’esigenza di dare pari dignità alle donne nell’ambito del rapporto coniugale e familiare. Ciò non soltanto nei riguardi della relazione tra coniugi ma anche rispetto ai figli.

La normativa vigente in Italia, infatti, si fonda ancora su una concezione superata della famiglia, ponendo le basi per il permanere di forme di discriminazione anacronistiche rispetto ai principi costituzionali di eguaglianza e di parità tra uomo e donna nonché di situazioni normative distanti dai sistemi di altri Paesi. Nel corso della XVII legislatura vi era stato un tentativo di riformare la disciplina dell’attribuzione del cognome ai figli, con l’approvazione alla Camera di un progetto di legge

che, però, non aveva poi concluso l’iter al Senato.

La stessa Corte costituzionale si è espressa con la sentenza n. 286 del 2016 sull’attribuzione del cognome materno, dichiarando l’illegittimità costituzionale delle norme che prevedevano l’attribuzione del solo cognome paterno e consentendo la possibilità di aggiungere anche il cognome materno e prevedendo, tra le altre, la necessità di un « indifferibile intervento legislativo, destinato a disciplinare organicamente la materia, secondo criteri finalmente consoni al principio di parità ». La Corte, da ultimo, con la sentenza n. 131 del 2022, si è espressa in merito all’articolo 262 del codice civile, riguardo al figlio nato fuori del matrimonio, stabilendo che l’automatismo di assegnazione del cognome del padre nel caso di riconoscimento di entrambi i genitori, « reca il sigillo di una diseguaglianza fra i genitori, che si riverbera e si imprime sull’identità del figlio,

così determinando la contestuale violazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione ».

Nella citata sentenza n. 131, poi, la Corte ha formulato un duplice invito al legislatore, consistente, da un lato, nell'evitare che « l'attribuzione del cognome di entrambi i genitori comporti, nel succedersi delle generazioni, un meccanismo moltiplicatore che sarebbe lesivo della funzione identitaria del cognome » e, dall'altro, di « valutare l'interesse del figlio a non vedersi attribuito un cognome diverso rispetto a quello di fratelli e sorelle ».

Tenendo quindi conto di queste indicazioni, la proposta di legge prevede i seguenti cinque articoli.

L'articolo 1, comma 1, sostituisce l'articolo 143-*bis* del codice civile, stabilendo che ciascun coniuge conserva il proprio cognome nel matrimonio. Con il comma 2 si abroga la norma del codice civile, l'articolo 156-*bis*, che prevede il divieto imposto dal giudice alla moglie di usare il cognome del marito quando tale uso sia a lui fortemente pregiudizievole, abrogazione conseguente alla modifica operata all'articolo 143-*bis*. Lo stesso dicasi dell'abrogazione dell'articolo 5, commi secondo, terzo e quarto, della legge 1° dicembre 1970, n. 898, ad opera dell'articolo 1, comma 3, della presente proposta di legge.

L'articolo 2 introduce nel codice civile l'articolo 143-*bis*.1, disponendo che al figlio di genitori coniugati sia attribuito, secondo la volontà dei genitori, il cognome paterno o materno, o quello di entrambi nell'ordine da questi stabilito. Nel caso in cui i coniugi

non dovessero raggiungere un accordo, al figlio sono attribuiti d'ufficio i cognomi in ordine alfabetico. Per evitare che i fratelli nati dagli stessi genitori possano avere un cognome diverso, il medesimo articolo 2 dispone che il cognome stabilito per il primo figlio sia attribuito anche ai figli nati successivamente. Infine, si prevede che il figlio che assume il cognome di entrambi i genitori possa trasmetterne uno soltanto; in tal modo si intende evitare una moltiplicazione di cognomi ad ogni nuova generazione.

Con l'articolo 3 si sostituisce l'articolo 262 del codice civile in materia di trasmissione del cognome ai figli nati fuori dal matrimonio, stabilendo anzitutto che, quando il riconoscimento sia contemporaneo, i genitori attribuiscono il cognome al figlio secondo quanto disposto dall'articolo 143-*bis*.1. In caso di riconoscimento da parte di un solo genitore, il figlio ne assume il cognome. Quando la filiazione nei confronti di uno dei genitori sia stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento dell'altro genitore, il cognome del secondo genitore si aggiunge a quello del genitore che ha effettuato il riconoscimento per primo, a condizione che quest'ultimo e il figlio, se abbia compiuto i quattordici anni di età, siano consenzienti.

L'articolo 4 intende adeguare alla nuova disciplina anche le disposizioni in merito al cognome dell'adottato, mentre l'articolo 5 ribadisce che le disposizioni della legge si applicano anche ai figli di italiani residenti all'estero che devono essere iscritti all'AIRE.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Modifiche al codice civile in materia di cognome dei coniugi)

1. L'articolo 143-*bis* del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 143-*bis* – *(Cognome dei coniugi)* – Ciascun coniuge conserva il proprio cognome ».

2. L'articolo 156-*bis* del codice civile è abrogato.

3. I commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, sono abrogati.

Art. 2.

(Modifiche al codice civile in materia di cognome del figlio di genitori coniugati)

1. Dopo l'articolo 143-*bis* del codice civile è inserito il seguente:

« Art. 143-*bis*.1 – *(Cognome del figlio di genitori coniugati)* – I genitori coniugati, all'atto della registrazione del figlio allo stato civile, possono attribuire, secondo la loro volontà, o il cognome del padre o quello della madre o quelli di entrambi nell'ordine concordato. In caso di mancato accordo tra i genitori, al figlio sono attribuiti i cognomi di entrambi i genitori in ordine alfabetico. I figli degli stessi genitori coniugati, registrati successivamente, portano lo stesso cognome del primo figlio registrato. Il figlio che ha avuto il cognome di entrambi i genitori può trasmetterne al proprio figlio soltanto uno, a sua scelta ».

Art. 3.

(Modifiche al codice civile in materia di cognome del figlio nato fuori del matrimonio)

1. L'articolo 262 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 262 – *(Cognome del figlio nato fuori dal matrimonio)* – Le disposizioni

dell'articolo 143-*bis*.1 si applicano anche al figlio nato fuori dal matrimonio e riconosciuto contemporaneamente da entrambi i genitori. Se il riconoscimento è fatto da un solo genitore, il figlio ne assume il cognome. Quando il riconoscimento o l'attestazione della filiazione da parte del secondo genitore avviene successivamente, il cognome di questo si aggiunge a quello del primo genitore. A tale fine è necessario il consenso del genitore che ha effettuato il primo riconoscimento e quello del minore che abbia compiuto i quattordici anni di età. Nel caso di riconoscimento di entrambi i genitori, se uno di loro ha un doppio cognome, ne trasmette al figlio soltanto uno, a sua scelta. In caso di più figli nati fuori dal matrimonio dai medesimi genitori, si applica quanto previsto dall'articolo 143-*bis*.1, terzo comma ».

Art. 4.

(Modifiche al codice civile in materia di cognome dell'adottato)

1. L'articolo 299 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 299 – *(Cognome dell'adottato)* – L'adottato assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio. Nel caso di adottato con due cognomi, a norma dell'articolo 143-*bis*.1 e dell'articolo 262, egli indica quale dei due cognomi intende mantenere. Se l'adozione avviene da parte di coniugi, essi possono decidere concordemente il cognome da attribuire ai sensi dell'articolo 143-*bis*.1. In caso di mancato accordo, si segue l'ordine alfabetico ».

2. L'articolo 27 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è sostituito dal seguente:

« Art. 27 – *1.* L'adottato acquista, nei confronti degli adottanti, la condizione di figlio nato nel matrimonio.

2. All'adottato si applicano le disposizioni dell'articolo 143-*bis*.1 del codice civile ».

Art. 5.

(Disposizioni in materia di iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero)

1. Le disposizioni della presente legge in materia di attribuzione del cognome ai figli si applicano anche ai figli degli italiani residenti all'estero che devono essere iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero, ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



19PDL0011680